



**Comune di**

**MUZZANA DEL TURGNANO**

**Provincia di Udine**

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA***

**Approvato con delibera consiliare n. 28 del 26 settembre 2012**

## INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 – PRESUPPOSTO D’IMPOSTA.....	3
ART. 3 – BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI .....	3
ART. 4 – ALIQUOTE .....	4
ART. 5 – FABBRICATI EQUIPARATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE .....	4
ART. 6 – RIDUZIONE D’IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI.....	5
ART. 7 – ESENZIONI.....	5
ART. 8 – VERSAMENTI.....	5
ART. 9 – COMPENSAZIONE E RIMBORSI.....	5
ART. 10 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO .....	6
ART. 11 – CONTENZIOSO.....	6
ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI.....	6

## ***ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO***

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Muzzana del Turgnano dell'Imposta Municipale Propria (di seguito IMU) istituita dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e disciplinata dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale anticipa "in via sperimentale" e per tutti i Comuni del territorio nazionale l'applicazione dell'IMU per il triennio 2012 – 2014, rimandando al 2015 l'applicazione dell'IMU a regime, come prevista dal D. Lgs. n. 23/2011.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, confermata dal D.Lgs. 23/2011 e dal D.L. 201/2011.
3. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Muzzana del Turgnano.

## ***ART. 2 – PRESUPPOSTO D'IMPOSTA***

1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, si considerano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti dall'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
4. Non è soggetto ad imposta il terreno incolto, inteso come terreno non produttivo di reddito dominicale, in base alle risultanze catastali. Non rientrano fra gli incolti i terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria e quelli che per ragioni di avvicendamento colturale, vengono lasciati temporaneamente non coltivati.
5. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

## ***ART. 3 - BASE IMPONIBILE***

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori indicati all'art. 13, comma 4 del D.L. 201/2011.
2. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, i moltiplicatori previsti all'art. 13, comma 5 del D.L. 201/2011. Per i

terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali si applicano le riduzioni indicate all'art. 13, comma 8-bis, del D.L. 201/2011.

3. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
4. Sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale (P.R.G.C.) adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento e dell'insorgenza del contenzioso.
7. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri dei commi 3 e 6.

#### ***ART. 4 – ALIQUOTE***

1. Le aliquote e le detrazioni di imposta sono approvate annualmente dal Consiglio comunale, con deliberazione adottata non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

#### ***ART. 5 - FABBRICATI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE***

1. Sono equiparate all'abitazione principale, come definita dall'art. 2 comma 5 del presente Regolamento, le seguenti unità immobiliari:
  - l'unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
  - L'unità immobiliare e relative pertinenze, oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che il coniuge non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

## ***ART. 6 – RIDUZIONE D’IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI***

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:
  - Da parte dell’Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
  - Da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato;
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l’inabitabilità o l’inagibilità da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, ovvero dalla data di presentazione della perizia tecnica, ai sensi del comma 4 del presente articolo.
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

## ***ART. 7 - ESENZIONI***

1. Gli immobili comunali ad uso non istituzionale e siti nel territorio del comune impositore non sono gravati dalla quota IMU riservata allo Stato e il relativo gettito comunale.

## ***ART. 8 - VERSAMENTI***

1. L’Imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità e le scadenze previste dalla normativa vigente.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto, se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto importo.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annuale risulti inferiore a € 5,00 (cinque/00).
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l’imposta relativa all’immobile in questione sia totalmente assolta per l’anno di riferimento e che ne sia data comunicazione all’ente impositore.

## ***ART. 9 - COMPENSAZIONE E RIMBORSI***

1. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute, se superiori a € 5,00 (cinque/00), deve essere richiesto dal contribuente entro il termine stabilito dalla legge vigente in materia. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

## **ART. 10 – ATTIVITA' DI CONTROLLO**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. L'attività di accertamento può essere effettuata dal Comune, anche nelle forme associate previste dalla normativa vigente, oppure affidata a terzi nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 52, comma 5, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 446/97.
3. Agli avvisi di accertamento/liquidazione derivanti dall'attività di controllo indicata nei precedenti comma si applicano le sanzioni e gli interessi indicati nel vigente "Regolamento per l'applicazione dei criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie e della loro entità", relative all'Imposta Comunale sugli Immobili – ICI.
4. Su richiesta degli interessati il Comune può provvedere con apposito provvedimento del Funzionario Responsabile, la possibilità di pagamento rateale degli importi superiori complessivamente a € 260,00 (duecentosessanta/00), definiti con avvisi di liquidazione e accertamento. In tal caso il pagamento potrà avvenire in rate mensili entro un anno dalla notificazione degli atti con computo degli interessi calcolati a giorno in ragione del tasso d'interesse legale vigente. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
5. Non viene emesso avviso di accertamento se l'importo dell'imposta dovuta e non versata è inferiore a € 5,00 (cinque/00) per ciascun soggetto passivo e per ogni annualità d'imposta.
6. La riscossione coattiva è effettuata secondo le vigenti disposizioni in materia.
7. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

## **ART. 11 - CONTENZIOSO**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 446/97 e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 23/2011, si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.
2. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo coattivo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992 e successive modificazioni.

## **ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nonché dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214. In caso di modificazioni, variazioni ed integrazione delle disposizioni di cui al comma 1, le stesse si intendono integralmente efficaci, senza la necessità di essere espressamente recepite.